



TRIBUNALE DI TREVISO

FALLIMENTO n° 25 / 2018

**DECRETO DI APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

Il Giudice Delegato, dott.ssa Francesca Vortali e
letto il programma di liquidazione depositato dal Curatore del Fallimento in
epigrafe, dott. EMILIO ABRAMI, in data 16/7/18,
verificata l'intervenuta approvazione da parte del Comitato dei Creditori,
letto l'art. 104 ter L.F.

AUTORIZZA

l'esecuzione degli atti conformi al predetto programma di liquidazione.

Treviso, 17/07/2018

IL GIUDICE DELEGATO
(dott.ssa Francesca Vortali)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TREVISO

Sezione Fallimentare

__**__**__**__

FALLIMENTO: [REDACTED]

N. 25/2018

__**__**__**__

CARTELLINA N. 1

GIUDICE DELEGATO:
DR.SSA F. VORTALI

CURATORE FALL.:
DR. E. ABRAMI

Ill.mo Giudice Delegato **Dr.ssa Francesca Vortali**

Il sottoscritto **Dr. Emilio Abrami**, nominato curatore del fallimento a margine ai sensi dell'art. 104 ter L.F espone il

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

LE MODALITA' E I TERMINI PREVISTI PER

LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVO

a) Opportunità di predisporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis

Con atto del 26/07/2017, a rogito Notaio Sicari n. rep. 15864 la società fallita cedeva in affitto il ramo dell'azienda corrente in Altivole (TV) che esercitava attività di raccolta e commercializzazione di cereali, semi oleosi ed altri prodotti della terra alla società [REDACTED] con durata fino al 31/12/2018 e canone mensili di € 500.= oltre ad IVA.

Con il medesimo atto la società affittuaria [REDACTED] si impegnava ad acquistare il ramo aziendale al prezzo di € 30.000.=;

Con atto del 26/07/2017 a rogito Notaio Sicari n. rep. 15865 la società fallita cedeva in affitto il ramo dell'azienda corrente in Altivole (TV) che esercita-

va attività di raccolta e commercializzazione di sementi, prodotti di giardinaggio e di supporto alla produzione vegetale alla [REDACTED] [REDACTED] con durata fino al 31/12/2018 e canone mensili di € 1.000.= oltre ad IVA.

Anche in questo caso con il medesimo atto la società affittuaria [REDACTED] [REDACTED] si impegnava ad acquistare il ramo aziendale al prezzo di € 50.000.=.

Intervenuto il fallimento si è ritenuto opportuno non recedere da tali contratti in ragione della circostanza che la conduzione dei rami aziendali avrebbe consentito:

- la riscossione di canoni di affitto mensili in attesa della vendita;
- la conservazione dell'avviamento commerciale, nonché il mantenimento in uso di attrezzature ed impianti facenti parte delle aziende concesse in affitto, in vista dell'istruzione di procedure competitive finalizzate alla vendita degli stessi rami aziendali;
- di non dover corrispondere alle società conduttrici l'indennizzo previsto di cui all'art.79 L.F..

Le due società affittuarie hanno, nel frattempo, comunicato alla procedura:

- l'intenzione di confermare il contratto di affitto d'azienda fino al termine del 31/12/2018, senza risoluzione anticipata;
- la conferma degli impegni assunti con le offerte irrevocabili di acquisto formulate in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, che costituiranno la base dell'esperimento d'asta nell'ambito del quale aggiudicare e trasferire gli stessi rami aziendali;

- a differenza di quanto indicato nelle proposte di acquisto, nell'eventualità in cui le società conduttrici fossero aggiudicatari dei rami aziendali, i canoni di affitto precedentemente corrisposti non dovranno essere imputati a decurtazione del maggior prezzo di aggiudicazione.

In assenza del comitato dei creditori, è stata richiesta al Giudice Delegato Dr.ssa Elena Rossi, ai sensi dell'art. 41 comma 4 L.F. , l'autorizzazione a non recedere dai contratti di affitto di ramo d'azienda soprarichiamati, autorizzazione concessa con dispositivo del 29/03/2018.

b) Sussistenza di proposte di concordato e loro contenuto

Fino alla data di redazione del presente programma di liquidazione non sono state presentate o pronunciate proposte di concordato fallimentare, non prevedendo, peraltro, che lo possano essere in futuro.

c) Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare

Azioni recuperatorie

In merito al recupero delle posizioni creditorie sono state inviate le richieste di saldare le posizioni ai singoli debitori o, in alternativa, la trasmissione dei documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato adempimento alla richiesta della procedura, verranno analizzate le singole posizioni e, poi, di concerto con il legale incaricato valutata l'opportunità di promuovere azione legale per il recupero coattivo degli importi vantati.

Azioni revocatorie

In ordine all'assunzione di iniziative ripristinatorie:

- si tratterà di analizzare tutte le operazioni transitate sui c/c bancari nel periodo sospetto, individuando in particolar modo le operazioni di accredito, a-

venti natura solutoria, che avrebbero ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria e determinando l'eventuale importo massimo revocabile, quale differenza tra il massimo scoperto ed il saldo a debito risultante al termine del rapporto di conto corrente, nel rispetto dell'art. 70 L.F.;

- verranno, inoltre, analizzati i contratti bancari sottoscritti dalla società fallita al fine di individuare eventuali comportamenti anomali degli istituti di credito in ordine all'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali, nonché di competenze periodiche non pattuite;

- al pari verranno considerati i rapporti con i fornitori, al fine di individuare la possibilità di promuovere azioni revocatorie volte a rendere inefficaci gli eventuali pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, previa valutazione della conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dei percettori.

Azioni risarcitorie

Infine, verrà analizzata più specificatamente l'attività dell'amministratore unico ed eventualmente di terzi per verificare l'esistenza di comportamenti censurabili, oltre a quelli già segnalati nella relazione art. 33 L.F., e, pertanto, passibili di contestazione nell'ottica di una richiesta risarcitoria, in quanto posti in essere in pregiudizio degli interessi societari, previo accertamento della capienza patrimoniale di tali soggetti.

d) Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco

Come già indicato in precedenza verranno istruite procedure competitive finalizzate all'aggiudicazione dei due rami aziendali correnti in Altivole (TV), in presenza della conferma dell'offerta di acquisto da parte delle due società che attualmente conducono in affitto i rami aziendali stessi.

Crediti

Allo stato attuale non è possibile stabilire se eventuali crediti potranno essere ceduti, con indicazione, quindi, delle conseguenti modalità di vendita. Tuttavia nel caso in cui risultasse conveniente effettuare la cessione del credito (ad esempio il credito IVA di fine procedura), verranno adottate procedure competitive volte a garantire la stessa al miglior offerente.

f) termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo

Si presume che la liquidazione dell'attivo si concluderà entro i termini stabiliti dall'art. 104 ter, comma 3 L.F., nel presupposto che l'aggiudicazione dei rami aziendali possa avvenire entro il 31/12/2018.

---**---**---**---

Il sottoscritto curatore, tutto quanto sopra premesso, a norma dell'art. 104 ter, comma 1, L.F., previa approvazione del Comitato dei Creditori,

CHIEDE

voglia il Giudice Delegato autorizzare l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Il sottoscritto curatore assicura che la liquidazione dei beni acquisiti all'attivo fallimentare si svolgerà con la massima informazione e che ogni significativa variazione del presente programma sarà oggetto di uno specifico supplemento da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 104 ter, comma 1, L.F..

Con osservanza.

Montebelluna, li 10 luglio 2018

IL CURATORE FALLIMENTARE

(Dr. Emilio Abrant)
